

Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 99 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 813/17 del 13.06.2017 emessa nel giudizio COMUNE di MESSINA, COMUNE di TAORMINA e PROVINCIA REGIONALE di MESSINA – LIBERO CONSORZIO COMUNALE contro PRIVITERA DAMIANO e nei confronti di COMITATO TAORMINA ARTE.
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20

Presenti n. 10

In carica n. 20

Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppe e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 42° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si rinvia con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Raneri e Composto) su 10 Consiglieri presenti.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 813/17 del 13.06.2017 emessa nel giudizio COMUNE di MESSINA, COMUNE di TAORMINA e PROVINCIA REGIONALE di MESSINA – LIBERO CONSORZIO COMUNALE contro PRIVITERA DAMIANO e nei confronti di COMITATO TAORMINA ARTE.

Premesso

che con Decreto Ingiuntivo n. 499/2015 del 21/05/2015, R.G. n. 3531/2015 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro, veniva ingiunto al Comune di Taormina, unitamente al Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Messina), al Comune di Messina ed al Comitato Taormina Arte, di pagare la complessiva somma di € 5.626,94 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese di giudizio liquidate in 600,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;

che avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo è stata proposta opposizione dal Comune di Messina, e dal Comune Taormina;

che in data 07.07.2017, prot. com.le n. 14474, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 813/2017 - R.G. n. 3531/2015 - del 13.06.2017, depositata in cancelleria il 13.06.2017, con cui il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

a) ha rigettato le opposizioni del Comune di Taormina e del comune di Messina e per l'effetto confermato il DI opposto n.499/2015 dichiarandolo esecutivo, per cui il Comune di Taormina è debitore , in solido con Comitato Taormina Arte, Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina della somma di 5.626,94 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché delle spese di lite dello stesso procedimento monitorio ammontanti ad euro 600,00 oltre oneri accessori di legge;

b) ha condannato questa Amministrazione in solido con il Comune di Messina e la Provincia Regionale di Messina – Libero Consorzio Comunale al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.811,20, oltre accessori di legge, ,

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. Privitera Damiano ammontano complessivamente ad €. **10.700,01**, sulla base della seguente specifica:

Somme scaturenti dal **D.I. n. 499/2015:**

▶ sorte capitale	€ 5.626,94
▶ rivalutazione + interessi	€ 95,97
▶ onorari liquidati nel D.I..	€ 600,00
▶ spese generali 15% (su 600,00)	€ 90,00
▶ C.P.A. 4% (su € 690,00)	€ 27,60
▶ Iva 22% (su € 717,60)	€ <u>157,60</u>

TOTALE COMPLESSIVO: € 6.598,11

Somme scaturenti dalla **Sentenza n. 812/2017** :

compensi previsti in sentenza	€ 2.811,20
▶ spese generali 15% (su € 2.811,20)	€ 421,68
▶ C.P.A. 4% (su € 3.232,88)	€ 129,31
▶ Iva 22% (su € 3.362,19)	€ <u>739,68</u>

TOTALE COMPLESSIVO: € 4.101,90

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di

capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
 - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Privitera Damiano ,ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € **10.700,01**, quale ammontare complessivo scaturente dalla somma derivante da :


- a) **D.I. n. 499/2015** per il quale il Comune di Taormina è debitore in solido con Comitato Taormina Arte, Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Messina e Comune di Messina della somma di € **6.598,11**

b) **Sentenza** del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro **n. 812/2017** per la quale il Comune di Taormina è debitore in solido con Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Messina e Comune di Messina della somma € **4.101,90**

2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;

3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.



A handwritten signature in black ink, followed by a stamp that reads "Ass. Contenziosa".

PEC
P. n. 16474
DEL 07/07/2017

Sentenza n. 813/2017 pubbl. il 13/06/2017
RG n. 3531/2015



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 13 giugno 2017 ha pronunciato – dando lettura del dispositivo e della
contestuale motivazione - la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti *sub* n. 3531/2015 R.G. e vertente

TRA

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Messina
Piazza Unione Europea, elettivamente domiciliato in Messina viale Luigi Cadorna n.2
presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Domenico che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso.

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in
Taormina Corso Umberto I, elettivamente domiciliato in Messina via G. Venezian
presso lo studio dell'avv. Giacomo Orlando, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Scuderi giusta procura in calce al ricorso.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - LIBERO CONSORZIO
COMUNALE, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, con sede in
Messina Corso Cavour n. 86 rappresentata e difesa dall'avv. G. Callipo del foro di
Palmi (RC) come da procura in calce alla memoria. OPPONENTI

CONTRO

PRIVITERA DAMIANO, nato a Messina il 29.9.1974,
C.F.:PRVDMN74P29F158K, elettivamente domiciliato in Messina via Del Vespro



n.100 presso lo studio dell'avv. Felice Panebianco che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per D.I.

OPPOSTO

E NEI CONFRONTI DI

COMITATO TAORMINA ARTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26.6.2015 il Comune di proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 499/2015 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina il 21.5.2015 in forza del quale esso, in solido con il Comitato Taormina Arte, con il Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Messina) e con il Comune di Taormina, era stato condannato al pagamento, in favore di Privitera Damiano della somma di euro di euro 5.626,94, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di retribuzioni relative ai mesi di luglio e agosto e t.f.r. in ragione dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze del Comitato Taormina Arte.

Deduceva che la natura di ente strumentale della Regione Siciliana del Comitato Taormina Arte poteva desumersi da tutto un elenco di circostanze dettagliatamente esposte in ricorso che avrebbero, altresì, escluso, con ogni probabilità, la possibilità che un'obbligazione di pagamento per le prestazioni rese dal lavoratore opposto potesse configurarsi in capo al Comune di Messina, stante, semmai, la circostanza che il solo Comune di Taormina, per ragioni indicate in ricorso, avrebbe potuto, eventualmente, rispondere delle obbligazioni formalmente assunte dal Comitato con il ricorrente in via monitoria. Chiedeva, pertanto, che questo Tribunale volesse dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui il Comune di Messina, in solido con gli altri enti, era stato condannato all'adempimento della prestazione di pagamento in favore del lavoratore, con vittoria di spese e compensi difensivi.

Con memoria depositata in data 8.2.2016 si costituiva in giudizio Privitera Damiano, ex dipendente del Comitato Taormina Arte, che esponeva di aver chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto solo dopo aver ripetutamente (ed



⋮

invano) sollecitato lo stesso Comitato, nonché i suoi "componenti esclusivi", fra cui la Provincia Regionale di Messina, a provvedere al pagamento, nei suoi confronti, delle dovute spettanze retributive.

Chiedeva, in via preliminare, che venisse concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto ritenendo sussistenti, nel caso di specie, i requisiti necessari per una pronuncia giudiziale che muovesse in tal senso.

Chiariva che la *vocatio in ius* del Comitato Taormina Arte, per le ragioni dedotte in comparsa, non si sarebbe potuta avere, in quanto il decreto ingiuntivo n. 498/2015, che era stato, altresì, emesso e notificato nei confronti del Comitato, non era stato, da questo, opposto entro i termini perché non divenisse definitivo; che l'estraneità dell'opponente rispetto l'obbligazione formalmente assunta dal Comitato Taormina Arte con il lavoratore dovesse ritenersi totalmente smentita dalla circostanza che questa aveva partecipato all'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2014 dell'ente di cui era membro; - che la trasformazione, come previsto dall'art. 35, l.r. n. 2/2002, del Comitato Taormina Arte in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non era mai stata attuata, ragion per cui non potesse lo stesso (Comitato) definirsi strumento strumentale della Regione Siciliana.

Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e instando per la rifusione delle spese di lite.

Con separato ricorso depositato in data 26.6.2015 il Comune di Taormina proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, eccependo la nullità del provvedimento giudiziale opposto sulla base della non configurabilità di obblighi posti a carico dello stesso ente per le prestazioni che erano state rese dal lavoratore nei confronti del Comitato Taormina Arte. Evidenziava che in alcun modo si sarebbe potuto applicare il principio della responsabilità solidale dei membri del comitato di cui all'art. 41 c.c., attesa la natura di ente pubblico del Comune di Taormina e tenuto conto che esso non aveva, in alcun modo, assunto specifici impegni finanziari nei riguardi del ricorrente in via monitoria come più volte pronunciato dalla S.C.

Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto venisse annullato e/o revocato nella parte in cui il Comune di Taormina era stato condannato in solido con



gli altri enti all'adempimento della prestazione di pagamento nei confronti del lavoratore, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Privitera Damiano, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 8.2.2016, deduceva in comparsa quanto fatto con riferimento all'altro giudizio di opposizione promosso avverso il medesimo decreto ingiuntivo, con formulazione delle medesime conclusioni.

Con separato ricorso depositato in data 30.6.2015 proponeva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo anche la Provincia Regionale di Messina denominata Libero Consorzio Comunale. Innanzitutto, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso unicamente nei confronti di soggetti terzi rispetto quello che aveva autonomamente assunto l'obbligazione di pagamento con il ricorrente in via monitoria, evidenziando, tra l'altro, la totale estraneità degli stessi rispetto ognuno degli aspetti fondamentali del rapporto intercorrente fra il Comitato Taormina Arte ed il lavoratore e costitutivi del preteso credito rappresentato nel provvedimento giudiziale richiamato, e, pertanto, in subordine, formulava espressa istanza di *vocatio in ius* del Comitato.

Quindi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che il Comitato Taormina Arte dovesse qualificarsi quale ente strumentale della Regione Siciliana e sulla circostanza che lo *status* di componente dello stesso non potesse, da solo, definirsi condizione sufficiente a determinare l'insorgere di un'obbligazione di pagamento (a suo carico) da rendersi in favore di un soggetto unicamente entrato in rapporto con il detto Comitato.

Tanto premesso, chiedeva che questo Tribunale volesse annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, con riferimento ad essa, l'insussistenza di alcuna obbligazione di pagamento per le causali di cui al provvedimento giudiziale impugnato. In subordine, chiedeva che il Comitato Taormina Arte venisse condannato a manlevarla da qualsiasi somma di denaro che essa avrebbe, eventualmente, dovuto corrispondere al ricorrente in via monitoria e, quindi, nell'ipotesi in cui tale circostanza per ultima prospettata si fosse realizzata, chiedeva



che la somma ad essa addebitata venisse quantificata in misura non superiore ad un terzo rispetto al complessivo importo ingiunto, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 8.2.2016 si costituiva in giudizio l'opposto, ribadendo le proprie difese e riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei precedenti giudizi di opposizione.

I tre giudizi venivano riuniti e all'udienza odierna, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.

Preliminarmente, va disattesa la richiesta della Provincia Regionale di Messina di chiamata in giudizio del Comitato Taormina Arte, in quanto, oltre alla considerazione che lo stesso, parimenti destinatario del decreto ingiuntivo n. 499/2015, non ha inteso proporre opposizione al decreto ingiuntivo - con la conseguenza della esecutività del medesimo nei suoi confronti ove in presenza di sua rituale e tempestiva notifica - la solidarietà tra i diversi enti debitori non integra ipotesi di litisconsorzio necessario. Le opposizioni non sono meritevoli di accoglimento; in ogni caso, poi, i ricorsi in opposizione proposti dal comune di Messina e dal Comune di Taormina, riuniti a quello proposto dalla Provincia Regionale di Messina, sono stati notificati al Comitato Taormina Arte.

Nel merito, le opposizioni non sono meritevoli di accoglimento.

Il decreto ingiuntivo oggetto dei due giudizi di opposizione è stato, da questo organo giudicante, emesso sul presupposto dell'adeguata prova che parte ricorrente, Privitera Damiano, aveva fornito circa la sussistenza, per il periodo 20.3.2014 - 31.8.2014, di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il Comitato Taormina Arte.

Le ragioni per le quali si è proceduto alla condanna in solido degli altri enti pubblici costitutivi del Comitato Taormina Arte risiedono nella circostanza che lo stesso (Comitato Taormina Arte) non gode di personalità giuridica, motivo per cui trova applicazione il disposto dell' art. 41, co. 1, c.c., "*Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte*".



Ciononostante, ognuna della parti che ha proposto ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo ha eccepito, facendo leva sulla presunta natura di ente strumentale della Regione Siciliana del Comitato Taormina Arte, il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendosi, a loro dire, configurare in capo ad esse la titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento, nonché la relativa responsabilità solidale per l'adempimento della stessa, in quanto alcun impegno finanziario era stato personalmente assunto nei confronti dell'opposto secondo le modalità disciplinate nel TUEL e nelle corrispondenti leggi regionali sull'assetto finanziario e sull'assunzione degli obblighi da parte degli enti locali siciliani.

Tuttavia, va rilevato come parte opposta abbia prodotto copia del Conto Consuntivo per l'anno 2014 del Comitato Taormina Arte, alla cui approvazione ha preso parte ciascuno degli enti oppositori il decreto ingiuntivo, nel quale, ovviamente, era previsto, tra l'altro, il capitolo relativo agli stipendi del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato nonché quello relativo agli stipendi del personale tecnico.

Ai sensi, infatti, dell'art. 3 dell'atto in Notar Paderni del 16/04/1996, Rep. n. 48583 (che ha novato la convenzione sottoscritta dalla Provincia Regionale di Messina, dal Comune di Messina e dal Comune di Taormina il 17.2.1983 per dar vita al "Comitato Taormina Arte"), le parti oppositori rispondono delle obbligazioni assunte dal Comitato Taormina Arte in quanto questo " *gestirà fondi erogati dalla Regione Siciliana, dagli stessi Enti aderenti (Provincia, Comune di Messina e Comune di Taormina), nonché da qualsivoglia soggetto di diritto pubblico o privato. La responsabilità della gestione dei predetti fondi è regolata dal Codice Civile*".

Le superiori considerazioni impongono il rigetto delle opposizioni. Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato. Al rigetto delle opposizioni consegue l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria ed applicando la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 stesso decreto.

Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Comitato Taormina Arte.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Comune di Messina, in persona del Sindaco *pro tempore*, con ricorso depositato in data 26.6.2015, dal Comune di Taormina, in persona del Sindaco in carica, con ricorso del 26.6.2015 e dalla Provincia Regionale di Messina – denominata Libero Consorzio Comunale, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, con ricorso depositato in data 30.6.2015 avverso il decreto ingiuntivo n. 499/2015 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina il 21.5.2015 contro Privitera Damiano e nei confronti del Comitato Taormina Arte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, uditi i procuratori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- dichiara la contumacia del Comitato Taormina Arte e del Libero Consorzio Comunale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il Comune di Messina, il Comune di Taormina e la Provincia Regionale di Messina – denominata Libero Consorzio Comunale alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto Privitera Damiano, che liquida in euro 2.811,20 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
- compensa integralmente le spese processuali nei confronti del Comitato Taormina Arte.

Messina, 13 giugno 2017

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Laura Romeo)



TRIBUNALE DI MESSINA
GIUDICE UNICO - SEZIONE LAVORO

E' copia di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di Cancelleria.

Si attesta il deposito in data 13/06/2017 e la firma digitale da parte del Giudice.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'avvocato FELICE PAPEBIANCO
nell'interesse di el renter PRIVITERA DAMIANO

Per uso esecuzione

Messina, li 20 GIU 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Data Corrente La Rocca)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne sono richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

Messina, li 20 GIU 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Data Corrente La Rocca)



RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Felice Panebianco** (C.F. PNBFLC82E25F158X), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, giusta delibera n. 25 del 18.02.2014, quale difensore del **Sig. Privitera Damiano**, nato a Messina il 29/09/1974, C.F. PRVDMN74P29F158K, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c. e depositata nel giudizio iscritto al Tribunale di Messina sez. Lavoro portante R.G. 3531/2015,

NOTIFICO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, l'allegato documento informatico e, specificamente, Sentenza n. 813 emessa dal Tribunale Civile di Messina, sez. Lavoro, in data 13/06/17 e rilasciata in forma esecutiva in data 20 giugno 2017 [nome file: *Privitera (Sent. n. 813-17 con f.e.).pdf*], nei confronti di:

- **Città Metropolitana di Messina** (C.F. 80002760835) - in persona del Sindaco Metropolitan *pro-tempore*, con sede in Messina, Corso Cavour n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Callipo (C.F. CLLGTN64R11E041M) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gioia Tauro (RC), via Lomoro n. 144 - agli indirizzi Pec gaetano.callipo@pec.it e protocollo@pec.prov.me.it (indirizzi estratti dai registri pubblici digitali INIPEC e IPA);
- **Comune di Messina** (C.F. 00080270838) - in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Messina, Piazza Unione Europea, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Domenico (C.F. DDMGPP67E28H501U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, viale Cadorna n. 2 - agli indirizzi Pec dedomenico.giuseppe@pec.giuffre.it e protocollo@pec.comune.messina.it (indirizzi estratti dai registri pubblici digitali INIPEC e IPA);
- **Comune di Taormina** (C.F. 00299100834) - in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Taormina, Corso Umberto I, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Scuderi (C.F. SCDNDR41D08C351E) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giacomo Orlando sito in Messina, via G. Venezian n. 16 - agli indirizzi Pec andrea.scuderi@pec.ordineavvocaticatania.it, avv.giacomoorlando@pec.giuffre.it e protocollo@pec.comune.taormina.me.it (indirizzi estratti dai registri pubblici digitali INIPEC e IPA).

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 che l'atto notificato (Sentenza n. 813 emessa dal Tribunale Civile di Messina, sez. Lavoro, in data 13/06/17 e rilasciata in forma esecutiva in data 20/06/2017) è un documento informatico ex art. 21 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale). In particolare, che si tratta di copia digitale conforme all'originale atto analogico in mio possesso.

Messina, 05/07/2017

Avv. Felice Panebianco

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCI*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCI*

28 DIC 2017

Taormina _____

S. 813/17 *PREM. 895/17*
E 10700,01
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 52/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 813/17 del 13.06.2017 emessa nel giudizio COMUNE di MESSINA, COMUNE di TAORMINA e PROVINCIA REGIONALE di MESSINA – LIBERO CONSORZIO COMUNALE contro PRIVITERA DAMIANO e nei confronti di COMITATO TAORMINA ARTE.

Premesso

che con Decreto Ingiuntivo n. 499/2015 del 21/05/2015, R.G. n. 3531/2015 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro, veniva ingiunto al Comune di Taormina, unitamente al Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Messina), al Comune di Messina ed al Comitato Taormina Arte, di pagare la complessiva somma di € 5.626,94 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese di giudizio liquidate in 600,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;

che avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo è stata proposta opposizione dal Comune di Messina, e dal Comune Taormina;

che in data 07.07.2017, prot. com.le n. 14474, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 813/2017 - R.G. n. 3531/2015 - del 13.06.2017, depositata in cancelleria il 13.06.2017, con cui il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

a) ha rigettato le opposizioni del Comune di Taormina e del comune di Messina e per l'effetto confermato il DI opposto n.499/2015 dichiarandolo esecutivo, per cui il Comune di Taormina è debitore , in solido con Comitato Taormina Arte, Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina della somma di 5.626,94 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché delle spese di lite dello

stesso procedimento monitorio ammontanti ad euro 600,00 oltre oneri accessori di legge;

b) ha condannato questa Amministrazione in solido con il Comune di Messina e la Provincia Regionale di Messina – Libero Consorzio Comunale al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.811,20, oltre accessori di legge, ,

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. Privitera Damiano ammontano complessivamente ad € **10.699,98**, sulla base della seguente specifica:

Somme scaturenti dal **D.I. n. 499/2015**:

▶ sorte capitale	€ 5.626,94
▶ rivalutazione + interessi	€ 95,97
▶ onorari liquidati nel D.I..	€ 600,00
▶ spese generali 15% (su 600,00)	€ 90,00
▶ C.P.A. 4% (su € 690,00)	€ 27,60
▶ Iva 22% (su € 717,60)	€ <u>157,60</u>

TOTALE COMPLESSIVO: € **6.598,11**



Somme scaturenti dalla **Sentenza n. 812/2017** :

compensi previsti in sentenza	€ 2.811,20
▶ spese generali 15% (su € 2.811,20)	€ 421,68
▶ C.P.A. 4% (su € 3.232,88)	€ 129,31
▶ Iva 22% (su € 3.362,19)	€ <u>739,68</u>

TOTALE COMPLESSIVO: € **4.101,90**



VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di Privitera Damiano, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 31.713,20, scaturente dalla sentenza esecutiva n. 813/17 dell' 13.06.2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017;

- i pareri di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente: Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carruba Rossana

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____ / ____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE